

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI INTERNI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Articolo 1

Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione dei componenti interni del Collegio di Disciplina, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto di Ateneo, di cui:

- n. 2 professori di prima fascia (uno effettivo e uno supplente),
- n. 2 professori di seconda fascia (uno effettivo e uno supplente),
- n. 2 ricercatori di ruolo (uno effettivo e uno supplente).

Articolo 2

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette con decreto rettorale reso pubblico almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni.
2. Le elezioni si svolgono in un'unica giornata negli orari stabiliti nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.
3. Gli atti relativi alla procedura elettorale, compresi i manifesti elettorali, sono pubblicati sul sito di Ateneo.

Articolo 3

Elettorato, candidature e validità delle elezioni

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a coloro che, alla data di svolgimento delle elezioni, rivestano le qualifiche richieste nell'ambito della categoria di appartenenza e non siano sospesi dal servizio in relazione a procedimenti penali o disciplinari ovvero non si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
2. L'elettorato attivo spetta, per i componenti professori di prima fascia, ai professori di prima fascia; per i componenti professori di seconda fascia, ai professori di seconda fascia; per i componenti ricercatori, ai ricercatori di ruolo.

3. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia, ai professori di seconda fascia e ai ricercatori di ruolo che si trovino in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.
4. I professori e ricercatori di ruolo in regime di impegno a tempo definito hanno titolo all'elettorato passivo solo se, entro i tre giorni successivi alla indizione delle elezioni, presentino al Rettore una dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina.
5. Hanno diritto al solo elettorato attivo i docenti in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo straordinario per motivi di studio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. I docenti in congedo per motivi di studio, ovvero in periodo di alternanza, conservano il diritto elettorale passivo, qualora il periodo di congedo o di alternanza venga comunque a scadere prima della nomina, ovvero qualora presentino al Rettore dichiarazione di rinuncia ad usufruire del periodo residuo, da far valere dalla data della nomina.
6. Le candidature per le rispettive categorie di appartenenza sono presentate ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Generale di Ateneo.
7. L'Amministrazione predispone gli elenchi degli elettori, le schede elettorali, e quant'altro necessario a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
8. Gli elenchi di cui al precedente comma sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse presso l'Ufficio dell'Amministrazione preposto, venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono comunque ammessi all'esercizio del diritto al voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi, comprovino con un'autocertificazione, resa ai sensi della normativa vigente in materia, la loro appartenenza ad un corpo elettorale alla data delle votazioni.
9. Le votazioni sono valide purché alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto per ciascuna categoria.

Articolo 4

Durata mandato, sostituzioni ed elezioni suppletive

1. Il mandato elettivo, di durata triennale e rinnovabile una sola volta, decorre dalla data del provvedimento di nomina, salvo modificazioni del proprio stato giuridico.
2. In caso di decadenza di uno o più componenti si provvede alla sostituzione tramite scorrimento dell'elenco dei candidati che hanno riportato voti. In ogni caso il componente supplente assume la funzione di componente effettivo. In assenza di candidati utilmente collocati nel predetto elenco, si

provvede con elezioni suppletive. In tale caso il mandato decorre dal provvedimento di nomina e si conclude al termine del mandato del Collegio.

Articolo 5

Commissione Elettorale, Seggio elettorale, propaganda elettorale

1. Per la composizione e i compiti della Commissione Elettorale e del Seggio elettorale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 33, 34 e 41 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Per la propaganda elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 6

Modalità delle votazioni e operazioni di scrutinio

Per le modalità di votazione e delle operazioni di voto si fa rinvio agli artt. 36 e 37 del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 7

Procedure per la nomina degli eletti

1. La Commissione Elettorale, sulla base dei risultati attestati dal verbale trasmesso dal Seggio, accerta il raggiungimento del *quorum* previsto dal precedente articolo 3, comma 9, ed elabora i dati definitivi dei risultati delle elezioni dopo aver deciso sulle eventuali contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.
2. L'ordine degli eletti è determinato secondo il numero dei voti da ciascuno riportati. Il componente supplente è il secondo degli eletti.
3. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e a parità di anzianità di ruolo la maggiore età.
4. La Commissione Elettorale redige apposito verbale delle operazioni svolte, che trasmette immediatamente al Rettore, allegando allo stesso i verbali del Seggio elettorale.
5. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale, sono pubblicati entro i tre giorni successivi alle elezioni.
6. Entro i cinque giorni successivi può essere proposto ricorso alla Commissione Elettorale.
7. La Commissione Elettorale decide in via definitiva sui ricorsi entro cinque giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente del Seggio Elettorale.



Regolamento per l'elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina
(emanato con D.R. 31.10.2019, n. 829)

8. Trascorsi i termini per la proposizione dei ricorsi e per le decisioni della Commissione Elettorale sui ricorsi stessi e comunque entro quindici giorni successivi alla data delle elezioni, il Rettore, con proprio decreto, nomina i rappresentanti eletti.